



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

STATUTO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.03.2019

INDICE

| | |
|---|----------------|
| Capo I - Principi fondamentali | pag. 6 |
| <i>Art. 1 - Principi fondamentali</i> | |
| <i>Art. 2 - Territorio, sede comunale, stemma, gonfalone</i> | |
| <i>Art. 3 - Principi e finalità</i> | |
| | |
| Capo II - Organi elettivi | pag. 7 |
| | |
| <i>Art. 4 – Organi</i> | |
| | |
| Capo III - Il Consiglio | pag. 7 |
| | |
| <i>Art. 5 - Consiglio Comunale</i> | |
| <i>Art. 6 - Competenze attribuzioni</i> | |
| <i>Art. 7 - Sessione convocazione</i> | |
| <i>Art. 8 - Linee programmatiche dell'azione di Governo dell'Ente</i> | |
| <i>Art. 9 – Commissioni</i> | |
| <i>Art. 10 - Attribuzioni delle commissioni</i> | |
| <i>Art. 11 – Consiglieri</i> | |
| <i>Art. 12 - Funzionamento del Consiglio</i> | |
| <i>Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri</i> | |
| <i>Art. 14 - Gruppi Consiliari</i> | |
| | |
| Capo IV - La Giunta | pag. 10 |
| | |
| <i>Art. 15 - Giunta Comunale</i> | |
| <i>Art. 16 - Nomina della Giunta - Durata in carica</i> | |
| <i>Art. 17 - Anzianità degli Assessori</i> | |
| <i>Art. 18 - Dimissioni o decadenza alla carica di Assessore</i> | |
| <i>Art. 19 - Revoca degli Assessori</i> | |
| <i>Art. 20 – Composizione</i> | |
| <i>Art. 21 - Funzionamento della Giunta</i> | |
| <i>Art. 22 – Attribuzioni</i> | |

Capo V - Il Sindaco

pag. 13

Art. 23 – Sindaco

Art. 24 - Attribuzioni di Amministrazione

Art. 25 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 26 - Attribuzioni organizzative

Art. 27 – Vicesindaco

Capo VI - Municipi

pag. 15

Art. 28 - Istituzione dei municipi

Art. 29 - Organi dei municipi, composizione ed elezione

Art. 30 - Poteri, compiti e funzioni dei municipi

Capo VII - Ordinamento amministrativo

pag. 16

Art. 31 - Principi e criteri fondamentali di gestione

Art. 32 - Il Segretario Comunale

Art. 33 - Funzioni del Segretario Comunale

Art. 34 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 35 - I responsabili di servizi

Art. 36 – Personale

Art. 37 - Funzione di direzione

Capo VIII - Servizi

pag. 19

Art. 38 - Forme di gestione

Art. 39 - Gestione in economia

Art. 40 - Azienda speciale

Art. 41 – Istituzione

Art. 42 - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 43 - Il Presidente

Art. 44 - Il Direttore

Art. 45 - Nomina e revoca

Art. 46 - Società a prevalente capitale sociale

Art. 47 - Gestione associativa dei servizi e delle funzioni

Capo IX - Controllo interno

pag. 21

Art. 48 - Principi e criteri

Art. 49 - Il Revisore del conto

Art. 50 - Controlli interni

Capo X - Organizzazione territoriale e forme associative

pag. 22

Art. 51 - Principio di cooperazione

Art. 52 – Convenzioni

Art. 53 – Consorzi

Art. 54 - Unione dei Comuni

Art. 55 - Accordi di programma

Capo XI - Partecipazione popolare

pag. 23

Art. 56 – Partecipazione

Art. 57 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 58 – Istanze

Art. 59 – Petizioni

Art. 60 - Proposte

Capo XII - Associazionismo e partecipazione

pag. 25

Art. 61 - Principi generali

Art. 62- Associazioni

Art. 63 - Organismi di partecipazione

Art. 64 – Incentivazione

Art. 65 - Partecipazione alle Commissioni

Capo XIII Referendum pag. 25

Art. 66 – Referendum

Art. 67 - Referendum di fusione e di incorporazione comunale

Capo XIV - Diritto di accesso e di informazione pag. 27

Art. 68 - Diritto di accesso

Art. 69 - Diritto di informazione

Capo XV - Funzione normativa pag. 28

Art. 70 – Statuto

Art. 71 – Regolamenti

Art. 72 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art.73 - Norme transitorie e finali

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di San Giorgio Bigarello è Ente autonomo locale, nato dalla fusione dei singoli comuni di San Giorgio di Mantova e di Bigarello, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. È dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Si avvale della propria autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
4. È ente democratico che si fonda sui principi europeistici della pace e della solidarietà e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.

Art. 2 - Territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

1. Il territorio del Comune di San Giorgio Bigarello è il risultato della fusione, avvenuta con legge regionale n. 28 del 28/12/2018, dei Comuni di San Giorgio di Mantova e di Bigarello, di cui vengono riconosciuti la soggettività storico-culturale e i caratteri dell'originaria identità comunitaria, confermando, tutelando e garantendo le tradizioni civili e sociali.
2. La Circoscrizione del Comune è costituita dalla frazione geografica di Mottella e dai centri abitati di: Tripoli, Ghisiolo, Villanova Maiardina, Villanova De Bellis, Caselle, storicamente riconosciuti dalla comunità e dalle frazioni di Stradella, Gazzo, Bigarello e Bazza
3. Il territorio comunale si estende per 51,53 kmq e confina con i Comuni di: Mantova, Roncoferraro, Castelbelforte, Porto Mantovano, Roverbella, Castel d'Ario e Sorgà (Veneto).
4. La sede del Comune è nel palazzo municipale ubicato in località Mottella. Lì si riuniscono, di norma, il Consiglio, la Giunta e le Commissioni. Per esigenze particolari, gli organi suddetti possono riunirsi in uno dei Municipi o in altro luogo all'interno del territorio comunale.
5. Il Comune è dotato di stemma che richiama nei simboli i precedenti stemmi dei Comuni di San Giorgio di Mantova e di Bigarello.
6. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani.
7. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione.

Art. 3 - Principi e finalità

1. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi e finalità:
 - a) la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui con particolare attenzione all'handicap;
 - b) la promozione di una cultura di pace e di inclusione degli individui appartenenti a popoli, culture e religioni diverse;
 - c) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche nella logica di uno sviluppo compatibile con la salvaguardia del territorio e volto al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione attuale e delle generazioni future;
 - d) la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

- e) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità e riconoscendo la libertà delle scelte sessuali, con particolare alla tutela e alla integrità della figura femminile nel contesto sociale;
- f) la promozione delle attività culturali, sportive e ricreative del tempo libero della popolazione;
- g) il favorire, nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche, le aggregazioni sociali, sportive e religiose e il sostegno all'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale;
- h) la promozione dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme d'associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
- i) la promozione dell'informazione relativa all'attività amministrativa attraverso i più moderni strumenti di comunicazione;
- j) la cura della sicurezza del territorio, in tutte le sue forme, soprattutto attraverso la prevenzione ed il controllo anche in collaborazione con le forze dell'ordine;
- k) la tutela attiva della salute dei cittadini anche tramite la promozione di una diffusa educazione sanitaria nell'ambito di una vasta politica di prevenzione;
- l) la lotta alla emarginazione e il sostegno a coloro che si trovano in condizioni di disagio;
- m) la tutela del diritto di ogni cittadino alla casa;
- n) l'attuazione di politiche sociali volte al sostegno delle famiglie, in tutte le loro forme, secondo i principi di solidarietà, parità e corresponsabilità;
- o) il riconoscimento dell'importanza sociale della libertà religiosa e di culto nel rispetto di tutte le coscienze;
- p) alle comunità dei comuni oggetto della fusione vengono garantite dall'Ente adeguate forme di partecipazione e decentramento.

Capo II Organi elettivi

Art. 4 - Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale ed il Sindaco.
2. La legge disciplina l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Capo III Il Consiglio

Art. 5 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 6 - Competenze attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 7 - Sessione convocazione

1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

3. Sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e il conto consuntivo.

4. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza nei modi e termini previsti dal regolamento.

5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

Art. 8 - Linee programmatiche dell'azione di Governo dell'Ente

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione entro centoventi giorni dall'insediamento dello stesso.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa elaborato dalla Giunta Comunale è messo a disposizione, mediante trasmissione a mezzo PEC, dei consiglieri almeno 30 giorni prima della data fissata per la trattazione del Consiglio Comunale.

3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in modo sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

4. I consiglieri potranno presentare eventuali proposte di emendamenti ed integrazioni entro i quindici giorni successivi al ricevimento da parte dei medesimi del documento predisposto dalla Giunta ed è successivamente approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione con appello nominale.

5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del Consiglio.

6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 9 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali e/o di inchiesta.

2. Ai Gruppi Consiliari di minoranza spetta la presidenza delle Commissioni consiliari previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale avente funzione di controllo e di garanzia.

3. Il regolamento disciplina il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l' esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 10 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali e/o di inchiesta è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l' esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente e del Vicepresidente della Commissione;

- le procedure per l' esame e l' approfondimento di proposte e deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l' esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 11 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti.

3. Le dimissioni del Consigliere dalla carica sono indirizzate al Consiglio Comunale e presentate per iscritto al protocollo del Comune secondo le modalità previste dall'art. 38 – comma 8 – del D. Lgs. 267/2000. Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati computando a tale fine il Sindaco e delibera a maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata;

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

5. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

6. I Presidenti delle Municipalità partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola, con diritto di iniziativa, ma senza diritto di voto.

7. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità locale lo facciano ritenere necessario, è facoltà del Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, indire un Consiglio comunale "Aperto" inteso come seduta alla quale la popolazione del Comune è invitata a partecipare e ad intervenire nel dibattito dell'argomento all'ordine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni. Nel Consiglio comunale "Aperto" non possono essere adottate deliberazioni. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio potrà ulteriormente disciplinare le sedute del Consiglio comunale "Aperto".

Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, in difetto di tale destinazione tale domicilio è da intendersi presso la sede comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere, con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali giustificazioni pervenute, è sottoposta al Consiglio per le conseguenti valutazioni e decisioni. Copia della delibera è successivamente notificata all'interessato entro 15 giorni dall'adozione.

5. Le giustificazioni per l'assenza a una seduta devono essere presentate, con nota scritta, al protocollo dell'Ente, prima della seduta successiva.

Art. 14 - Gruppi Consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al segretario comunale. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

3. La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal Sindaco.

4. Il Sindaco è membro di diritto della Conferenza dei capigruppo.

5. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce le altre competenze della conferenza ed i suoi rapporti con il Sindaco, le Commissioni consiliari e la Giunta.

Capo IV La Giunta

Art. 15 - Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 16 - Nomina della Giunta - Durata in carica

1. La Giunta, tra cui il vicesindaco, è nominata dal Sindaco, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le cause di incompatibilità della carica di Assessore e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre i casi di incompatibilità previsti al comma 2, del presente articolo non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

4. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

Art. 17 - Anzianità degli Assessori

1. Con il provvedimento di nomina il Sindaco stabilisce l'ordine di anzianità degli Assessori.

2. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vice-sindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità.

Art. 18 - Dimissioni o decadenza alla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al protocollo del Comune ed hanno efficacia dalla data di presentazione.

2. La decadenza dalla carica di Assessore avviene a seguito dell'accertamento del venir meno dei requisiti di cui all'art.19.

3. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.

4. Le dimissioni o la dichiarazione di decadenza sono Comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo del nuovo Assessore.

Art. 19 - Revoca degli Assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima, seduta successiva unitamente al/ai nominativo/i del/i nuovo/i Assessore/i.

Art. 20 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di assessori, tra cui un Vice Sindaco, entro il numero massimo di cinque e garantendo le percentuali di genere come stabilito dalla legge.

2. La Giunta è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Possono essere scelti come Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, fino a un massimo del 50% degli assessori in carica, ai sensi dell'art. 47 – comma 4 –del D. Lgs. n. 267/2000 ed aventi i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere Comunale.

4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 21 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 22 – Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di Amministrazione e gestione a contenuto discrezionale, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

d) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

e) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

f) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

g) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate della Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dello Statuto ad altro organo;

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni che non abbiano per oggetti beni immobili;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto e approva transazioni che non abbiano per oggetto beni immobili;

4. La Giunta altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione di controllo interno di gestione sentiti i revisori del conto.

Capo V Il sindaco

Art. 23 – Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovrintendenza e di Amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali – esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 24 - Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;
 - b) convoca e presiede la prima seduta. del Consiglio comunale entro 10 (dieci) giorni successivi alla convocazione;
 - c) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
 - d) può delegare per specifici adempimenti e per specifici procedimenti amministrativi singoli consiglieri comunali, i quali avranno la delega di funzioni conferita dal Sindaco per un tempo determinato nell'atto stesso di delega di funzioni, ma senza svolgere funzioni di amministrazione attiva;
 - e) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;
 - f) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune, presso Enti Aziende ed Istituzioni;
 - h) nomina i membri delle Commissioni comunali a composizione politica ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo il 9 giugno 1990, data di entrata in vigore della legge 142/90;
 - i) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, da questo Statuto e dal Regolamento;
 - j) Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - k) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;
 - l) vigila sul servizio di Polizia Municipale;
 - m) sovrintendente al funzionamento dei Servizi e degli Uffici Comunali e impartisce direttive al Segretario Comunale, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione funzionale;

- n) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- p) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
- q) convoca i comizi per i Referendum;
- r) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale o dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- s) impartisce le direttive in ordine alla determinazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 25 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sulle attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti o informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26 - Attribuzioni organizzative

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, e lo presiede. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 27 – Vicesindaco

1. Il Vicesindaco fa parte della Giunta, è nominato dal Sindaco contestualmente alla Giunta, ed è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità stabilita dal Sindaco con il provvedimento di nomina.
3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Capo VI Municipi

Art. 28 - Istituzione dei municipi

1. Il Comune istituisce i Municipi, ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di custodire e valorizzare l'identità e i tratti originari del territorio locale, di favorire e ampliare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa del Comune e di promuovere la collaborazione, il confronto e lo scambio tra le diverse comunità.
2. I Municipi sono quindi organi di partecipazione e rappresentano la comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, dell'ambiente e del territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio.
3. Poiché il Comune di San Giorgio Bigarello deriva da un procedimento di fusione di due comuni, i Municipi rappresentano i territori delle Comunità di origine.
4. In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i precedenti confini territoriali dei comuni fusi: Municipio di San Giorgio di Mantova; Municipio di Bigarello.

Art. 29 - Organi dei municipi, composizione ed elezione

1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio e il Presidente.
2. I Consigli di Municipio sono composti da n. 5 consiglieri, di cui n. 3 espressione della maggioranza e n. 2 della minoranza, eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio Comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, i Consigli di Municipio decadono, salvo l'esercizio delle relative funzioni fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di Municipio. Il Regolamento disciplina le modalità elettorali, la composizione e il funzionamento dei Consigli di Municipio.
3. I candidati consiglieri devono possedere i medesimi requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali.
4. Le cariche di consigliere di municipio sono a titolo onorifico senza alcun compenso o indennità.
5. Sono altresì applicate ai consiglieri di Municipio le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei consiglieri comunali.

6. Il Presidente rappresenta il Municipio nell'ambito comunale ed è eletto dal Consiglio di Municipio tra i propri componenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 30 - Poteri, compiti e funzioni dei municipi

1. I Consigli di Municipio hanno funzioni di iniziativa, proposta e vigilanza sulle attività comunali di interesse del Municipio, esprimono inoltre pareri sulle materie indicate nel Regolamento dei Municipi.

2. I Consigli di Municipio possono rivolgere ai competenti organi del Comune richieste, interrogazioni e proposte di deliberazione, in ordine ai servizi comunali di interesse del Municipio e a speciali situazioni sociali o economiche della popolazione del Municipio; gli organi comunali debbono provvedere in ordine a tali atti con le modalità previste dal Regolamento.

3. I Consigli di Municipio avanzano proposte in merito alla redazione degli atti di programmazione comunale ed esprimono pareri obbligatori, ma non vincolanti, su materie e questioni previste dal Regolamento e inerenti il territorio di riferimento del Municipio stesso.

4. I Consigli di Municipio controllano l'andamento dei servizi e le altre attività comunali di interesse del Municipio con le modalità previste dal Regolamento.

5. Il Regolamento disciplina analiticamente l'elezione, i poteri, i compiti e le funzioni dei Municipi.

6. I consiglieri raccolgono le istanze e i suggerimenti dei cittadini sulle tematiche inerenti il territorio di competenza e si rapportano con il Presidente per comunicarle all'Amministrazione Comunale.

7. Il Presidente rappresenta il Municipio nell'ambito comunale. Egli partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto, ma con diritto ad intervenire e verbalizzazione, per i temi legati al territorio di competenza e previste negli argomenti all'ordine del giorno.

Capo VII

Ordinamento amministrativo

Art. 31 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale, ai Responsabili degli uffici e dei servizi che la esercitano secondo le rispettive competenze, sulla base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto e dal Regolamento di Organizzazione.

2. Il segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo, e funzioni, è l'organo burocratico dell'Ente, che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. La funzione di direzione viene esercitata nel rispetto delle competenze dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

4. Il Segretario è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli uffici e dalla gestione delle risorse.

5. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 32 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è il funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia, che nell'ambito dell'Ente svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

2. Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

3. Il Comune può avere un Vice-Segretario che svolge, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, le funzioni vicarie del Segretario Comunale da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

4. Il Vice-Segretario normalmente coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e quale collaboratore di questi può prendere parte alle sedute della Giunta senza capacità di intervento se non in posizione vicaria.

5. La qualifica predetta può essere attribuita ad un funzionario del Comune in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla categoria dei segretari comunali, con le modalità da stabilirsi nel Regolamento.

Art. 33 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nell'ambito di quanto stabilito dal Regolamento di Organizzazione sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività.

2. Allo stesso sono affidati i compiti di carattere gestionale, consultivo e di legalità e garanzia previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente.

3. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

4. Il Segretario può rogare tutti i contratti con cui l'Ente è parte; ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; esercita, inoltre, ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

Art. 34 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli lotti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del carico di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 35 - I responsabili di servizi

1. L'organizzazione strutturale, volta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, è articolata, secondo le norme del Regolamento, in unità organizzative aventi a capo un responsabile.
2. Per unità organizzativa si intende l'insieme degli uffici che, all'interno di una stessa area funzionale, sono preposti allo svolgimento di attività omogenee e/o coordinate.
3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi. I posti di Responsabile di Settore, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del rapporto fiduciario è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può avere una durata superiore a 30 giorni oltre il mandato elettivo del sindaco. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario comunale o a funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, assunti con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Ai Responsabili dei Servizi sono attribuiti tutti i compiti di situazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico.
5. I Responsabili di Servizio dispongono per gli aspetti di carattere gestionale di rispettiva competenza, della rappresentanza legale e in giudizio dell'ente; adottano e sottoscrivono tutti provvedimenti, atti e certificazioni ad essi attribuiti dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 36 – Personale

1. Il Comune promuove realizza miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l' ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Art. 37 - Funzione di direzione

1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo delle risorse umane e materiali con responsabilità di risultato.
2. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nella organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse allo stesso demandate.
3. La funzione di direzione comporta l' emanazione di istruzioni, indirizzi, ordini di servizio che risultino necessari per il buon andamento dell'attività amministrativa e per il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale.
4. Per ogni servizio, attività, progetto o programma deve essere individuato il soggetto che è responsabile del perseguimento degli obiettivi e della complessiva conduzione dell'attività con poteri di controllo – iniziativa – impulso ed indirizzo anche nei confronti di soggetti che per l'Ente svolgono attività sulla base di un rapporto diverso da quello di pubblico impiego.

Capo VIII Servizi

Art. 38 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 39 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 40 - Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di Amministrazione.

Art. 41 - Istituzione

1. Il Comune si può avvalersi di Istituzioni per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Le Istituzioni sono costituite dal Consiglio comunale, che ne approva il Regolamento ed esercita attività di vigilanza e controllo.
2. Il Consiglio comunale può conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, può approvare gli atti fondamentali individuati dalle disposizioni vigenti, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. L'Istituzione è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 42 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di Amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 43 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresentante presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 44 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutte le attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 45 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, correlato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 46 - Società a prevalente capitale sociale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste per le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 47 - Gestione associativa dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalle leggi in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Capo IX Controllo interno

Art. 48 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi degli uffici, del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo – funzionale tra le sfere di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 49 - Il Revisore del conto

1. Il Revisore del Conto, è scelto mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno.
2. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente.
3. La cancellazione e la sospensione dall'elenco è causa di decadenza dall'Ufficio di Revisori dei Conti.
4. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'Ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Segretario e dai dipendenti dell'Ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni relativamente agli Enti Locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
5. I componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente Locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Art. 50 - Controlli interni

1. Il Segretario Comunale e i Responsabili dei Servizi sono tenuti ad assicurare gli adempimenti previsti dal regolamento comunale sui controlli interni, come previsto all'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione e degli equilibri finanziari, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Capo X

Organizzazione territoriale e forme associative

Art. 51 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 52 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.

Art. 53 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla Convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 54- Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della – legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 55 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Capo XI Partecipazione popolare

Art. 56 – Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.

Art. 57 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti elettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il Responsabile del Procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare e gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento del Procedimento Amministrativo stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati nonché dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile del Procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 58 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Comune, anche tramite i Municipi, interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 59 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento del Procedimento Amministrativo determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve -essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 45 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 60 - Proposte

1. Numero 50 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente per materia, corredate del parere dei responsabili dei servizi Interessati.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 120 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo XII Associazionismo e partecipazione

Art. 61 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di correlazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64. Favorisce l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e adotta idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 62- Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, presa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi entro 30 gg. dagli organismi collegiali delle stesse.

Art. 63 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 64 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.241.

Art. 65 - Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo XIII Referendum

Art. 66 - Referendum

1. Sono previsti i referendum consultivi, abrogativi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa
2. Non possono essere oggetto di referendum:

- a) la revisione dello Statuto del Comune ad eccezione dei referendum consultivi comunali di fusione e di incorporazione e di quelli delle Aziende speciali, nonché gli atti di costituzione di società;
- b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;
- c) i regolamenti relativi al funzionamento degli Organi Comunali, alla contabilità, alle entrate e, comunque, a contenuto finanziario, ai contratti e all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) gli atti relativi al personale del Comune e delle Aziende Speciali, Istituzioni e Consorzi;
- e) i tributi locali, le tariffe dei servizi, i canoni ed altre imposizioni;
- f) le designazioni e le nomine e le revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
- g) i piani territoriali ed urbanistici, i piani attuativi e le relative variazioni. È ammesso il solo referendum consultivo preventivo per le grandi opere pubbliche e per i quesiti riferiti alla destinazione di grandi aree;
- h) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- i) i provvedimenti relativi agli acquisti e alle alienazioni di immobili e le relative permuta, gli appalti e le concessioni, nonché le espropriazioni per pubblica utilità. È tuttavia ammesso referendum nelle sopra elencate materie limitatamente ad atti amministrativi che costituiscano indirizzo politico di avvio procedimentale e a condizione che non siano già stati adottati provvedimenti ed atti contrattuali impegnativi nei confronti di soggetti terzi;
- j) gli atti amministrativi vincolati da leggi statali e regionali;
- k) in ogni altra materia, oltre a quelle individuate alla precedente lettera
- l) nelle quali siano comunque già stati adottati dei provvedimenti ed atti contrattuali con terzi, con conseguenti impegni finanziari;
- m) pareri tecnici – amministrativi richiesti da disposizioni di legge;
- n) tutela dei diritti delle minoranze;
- o) questioni attinenti sanzioni amministrative;
- p) le materie che sono già state oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

3. Si fa luogo a referendum consultivo e propositivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia la richiesta di almeno un decimo degli aventi diritto al voto, calcolati al momento della presentazione della stessa. Almeno dieci di tali elettori, prima di procedere alla raccolta delle firme di sottoscrizione, devono avere costituito un comitato promotore.

4. Il referendum abrogativo può essere promosso dai soggetti di cui alla lettera b) di cui al comma 3.

5. Il regolamento disciplina le modalità per l'esame preliminare di legittimità del quesito, per la raccolta delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. La proposta di referendum di cui alla lettera b) del comma 3, prima della raccolta delle firme di sottoscrizione, che deve avvenire in arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di una Commissione presieduta dal Segretario Comunale e composta, oltre che da quest'ultimo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Mantova o da rappresentante dal medesimo designato, e dal Segretario del Comune di Mantova, o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, dal Revisore dei Conti del Comune di San Giorgio di Mantova, in modo che ne siano garantite la preparazione giuridico - amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi elettivi del Comune. Il regolamento di disciplina dei referendum, prevede i casi di ineleggibilità e di incompatibilità a partecipare alla commissione.

7. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna delle firme dei sottoscrittori.

8. Hanno diritto di voto:

- a) tutti i cittadini residenti sul territorio del Comune di San Giorgio di Mantova o iscritti all'AIRE che abbiano compiuto i 16 anni entro il giorno fissato per la consultazione elettorale;
- b) gli stranieri o gli apolidi regolarmente residenti sul territorio comunale da almeno tre anni alla data della consultazione.

9. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato il 50% più uno degli aventi diritto al voto e se ha conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi. In tal caso il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

10. Le proposte di referendum consultivo e propositivo sono approvate se alla votazione ha partecipato il 40% più uno degli aventi diritto al voto e se ha conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi. In tal caso il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, possono conformarsi al risultato o, motivatamente, discostarsene.

11. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, sono tenuti ad esaminarli ed a deliberare gli atti che si renderanno opportuni.

12. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano anche indirettamente nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto sia in sede di proposta della consultazione, ai fini della ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare.

Art. 67 - Referendum di fusione e di incorporazione comunale

1. Per i referendum consultivi in materia di fusione e incorporazione comunale, occorre fare riferimento alle disposizioni regionali vigenti, che prevedono tra l'altro, in materia di elettorato e validità del referendum consultivo comunale, che gli aventi diritto al voto siano gli elettori del Comune iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali, che gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) siano convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale e che per la validità del referendum non sia richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Capo XIV

Diritto di accesso e di informazione

Art. 68 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti dal diritto di accesso agli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 69 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La Pubblica Amministrazione opera con ogni mezzo perché si diffonda la conoscenza dei diritti di informazione del cittadino.

Capo XV **Funzione normativa**

Art. 70 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forma di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 71 - Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali, regionali e dello Statuto tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 del presente Statuto.

4. Nella formazione dei Regolamenti possono, essere consultati i soggetti interessati.

5. I Regolamenti, ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione, sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune in apposita sezione.

Art. 72 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D. Lgs. 267/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 73 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge dello Statuto.